

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

X LEGISLATURA

---

N. 307

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatori SANTALCO, GENOVESE e ANDÒ

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1987**

---

### Elevazione dei compensi dei medici addetti agli istituti di prevenzione e pena

---

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione dei medici che operano nelle carceri e negli ospedali psichiatrici giudiziari si va facendo sempre più drammatica. Sono ormai note le difficilissime condizioni in cui questi professionisti operano, sottoposti molto spesso a minacce e pressioni provenienti anche dalla grande criminalità organizzata; del resto basterebbe pensare alla sempre più massiccia diffusione della droga nelle carceri ed alla progressiva degradazione della condizione carceraria, di cui si sono avute recenti tragiche prove, per avere un'idea della situazione in cui si trovano questi medici.

A causa dell'esiguità del numero dei medici di ruolo dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, per i quali è previsto un

organico ridottissimo, il servizio sanitario nelle carceri viene in gran parte svolto da medici incaricati, la cui posizione è organicamente disciplinata dalla legge 9 ottobre 1970, n. 740. Tale legge prevede che i medici incaricati vengano ammessi all'incarico tramite pubblico concorso e prevede direttamente l'importo dei compensi, che non sono stati più aggiornati dal 1976; si tratta pertanto di compensi ormai irrisori (meno di 100.000 lire mensili di compenso base alle quali si aggiunge la scala mobile), a causa dell'avvenuta svalutazione monetaria.

D'altra parte, a causa del gravissimo fenomeno della disoccupazione dei giovani medici, molti medici incaricati nelle carceri si trovano di fatto ad avere come unica fonte di reddito il

## X LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

compenso percepito dal Ministero. Il disegno di legge prevede che i compensi dei medici incaricati siano pari a quelli dei medici dipendenti dal Servizio sanitario, facendo riferimento alle retribuzioni degli assistenti medici a tempo definito e prevedendo maggiorazioni in relazione alla sede di lavoro, secondo le tabelle di cui alla predetta legge n. 740 del 1970.

Parimenti, all'articolo 2, si prevede anche per i medici di ruolo dell'Amministrazione

degli istituti di prevenzione e pena la parificazione degli stipendi con quelli del personale medico ospedaliero dipendente dalle USL.

Si tratta di una necessaria opera di giustizia che va nella direzione della più recente legislazione in materia di pubblico impiego; a partire dalla legge-quadro del 1983, infatti, è stato giustamente affermato il principio tendenziale della omogeneità di trattamento per qualifiche analoghe in tutti i comparti del pubblico impiego.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

**Art. 1.**

1. L'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

«Art. 38. – 1. Al medico incaricato spetta un compenso mensile lordo pari al trattamento economico dell'assistente medico a tempo definito dipendente dal Servizio sanitario nazionale.

2. Ai medici incaricati del servizio ordinario, che disimpegnino l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate nella tabella B allegata alla presente legge ai quadri 1, 2, 3, 4 e 5, il compenso di cui al comma 1 è aumentato rispettivamente del cinquanta, del quaranta, del trenta, del venti e del dieci per cento».

**Art. 2.**

1. Agli appartenenti alla carriera direttiva del ruolo sanitario del personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena è attribuito il trattamento economico dell'assistente medico a tempo pieno dipendente dal Servizio sanitario nazionale

2. Ai primi dirigenti sanitari degli istituti di prevenzione e pena è attribuito il trattamento economico del coadiutore sanitario a tempo pieno dipendente dal Servizio sanitario nazionale.

3. Ai dirigenti superiori sanitari degli istituti di prevenzione e pena è attribuito il trattamento economico del primario ospedaliero a tempo pieno dipendente dal Servizio sanitario nazionale.